



REGOLAMENTO GENERALE

SEZIONE I

Art. 1: Attività

La Associazione Tutti Sub non ha finalità di lucro, pertanto alle sue strutture, è vietato:

- a) concedere finanziamenti e prestiti ad interesse;
- b) distribuire fra i Soci eventuali saldi attivi di bilancio, o parte di essi;
- c) partecipare e/o finanziare in qualsiasi modo gli enti, qualunque ne sia la denominazione e forma giuridica, che perseguono o potrebbero perseguire fini di lucro, fatta eccezione per quanto previsto dallo Statuto e/o da Leggi per la promozione della persona disabile;
- d) svolgere attività lucrative di qualsiasi natura, ad eccezione di quelle, espressamente previste dallo Statuto e dalle norme sul volontariato e sulle ONLUS, finalizzate esclusivamente al perseguimento dei fini statutari o a raccogliere fondi da destinare interamente a tali fini.

Art. 2: Aconfessionalità ed apartiticità

1.- L'Associazione Tutti Sub è aconfessionale ed apartitica: non favorisce né discrimina, direttamente od indirettamente, alcuna confessione o formazione politica.

2.- E' assolutamente vietato:

- a) qualsiasi forma di propaganda partitica nelle sedi ufficiali ed in attività organizzate da Tutti Sub;
- b) utilizzare il logo ed il nome di Tutti Sub in attività o pubblicazioni propagandistiche di parte

Art. 3: Candidature ed elezioni

I membri di Tutti Sub che intendono candidarsi ad elezioni politiche o amministrative non sono compatibili con alcuna carica Associativa.

SEZIONE II : Soci

Art. 4: Iscrizione

È socio accreditato colui che soddisfa i requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento:

Art. 5: Elenco Soci

1.- La Segreteria cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco generale dei Soci che consta in : Cognome, Nome, età, data di prima iscrizione, domicilio, rinnovi annuali, ed eventuali provvedimenti disciplinari.

2.- I dati personali devono essere trattati in conformità alla legge n. 675/96.



Art. 6: Tesseramento associativo

Fermo restando quanto determinato all'art 6 dello Statuto al comma 1, i Soci dell'Associazione (comma 2) possono sottoscrivere le seguenti tipologie di tesseramento:

a) **Tesseramento Ordinario** con un contributo annuale di euro 10,00 e con i seguenti benefici:

- partecipa alle attività subacquee organizzate dell'Associazione
- usufruisce di uno sconto del 5% applicato ai prezzi di listino per il noleggio di attrezzature
- accede alla piscina (compatibilmente con la disponibilità degli spazi) versando un contributo di Euro 5,00 per ingresso o Euro 20,00 per 5 ingressi.
- riceve un gadget al momento della sottoscrizione

b) **Tesseramento Gold** con un contributo annuale di euro 35,00 e con i seguenti benefici:

- ha diritto a partecipare alle attività subacquee organizzate dell'Associazione con uno sconto del 5% sulle attività didattiche organizzate dall'Associazione applicato sul prezzo di listino e sulle immersioni organizzate dal Dive Center PADI Tuttisub all'Isola del Giglio.
- non paga alcun contributo per noleggio attrezzature e ingressi in piscina (compatibilmente con la disponibilità degli spazi)
- riceve un gadget al momento della sottoscrizione.
- partecipa, a titolo gratuito, ad eventi ed approfondimenti didattici tenuti da membri dell'Associazione o terzi.

Art. 7: Decorrenza dell'iscrizione

Salvo quanto espressamente stabilito dallo Statuto, la qualifica di Socio e la pienezza di diritti e doveri si acquisiscono dalla data di iscrizione nel libro Soci, risultante dalla comunicazione di cui all'art. 4 del presente Regolamento

Art. 8: Quote associative annuali

1.- L'ammontare delle quote associative annuali sono determinate dall'Assemblea Generale su indicazione del Consiglio Direttivo entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. In caso di mancata comunicazione ai soci, le quote associative si intendono invariate.

Art. 9: Rinnovo

1.- Il rinnovo annuale dell'iscrizione si effettua mediante il pagamento della corrispondente quota associativa, la quale provvede al rilascio della tessera sociale o la vidimazione della stessa per l'anno, previamente fornita dalla Segreteria.

2.- Il mancato rinnovo dell'iscrizione entro il 31 dicembre comporta l'immediata sospensione dei diritti e dei doveri di cui all'art. 6 dello Statuto.



SEZIONE III: ASSEMBLEA

Art. 10: Convocazione e Ordine del Giorno

- 1.- L'Assemblea ordinaria dei Soci si celebra ogni anno, in luogo e data stabiliti dal Consiglio Direttivo, il quale provvede contestualmente a nominare i responsabili di Segreteria ed Organizzazione.
- 2.- L'Ordine del Giorno dell'Assemblea, è predisposto tenendo conto delle proposte e degli argomenti indicati dai Soci e dal Presidente.
- 3.- I tempi e le modalità di convocazione dell'Assemblea sono riportati nello Statuto (art.8 comma 4).

Art. 11: Adempimenti dei Soci nominati

- 1.- Affinché i Soci possano acquisire la qualifica presso un Organo Associativo ed essere pertanto ammessi ai lavori assembleari devono aver adempiuto agli obblighi derivanti dall'art. 6, comma 3, 4 e 6 dello Statuto.
- 2.- I casi dubbi o controversi sono risolti definitivamente dal Consiglio Direttivo. In mancanza di accordo, decide la Presidenza dell'Assemblea.

Art. 12: Degli interventi nella discussione

Nel pieno rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dalla Presidenza:

- a) tutti i membri dell'Assemblea hanno diritto di prendere la parola e, se chiamati in causa, di replicare immediatamente;
- b) i membri degli Organi dell'Associazione possono intervenire quando lo ritengono necessario, e sono obbligati a farlo se chiamati direttamente in causa.

Art. 13: Delle mozioni

- 1.- Tutti e solo i membri dell'Assemblea possono, individualmente o collegialmente, presentare mozioni scritte, purché entro il termine stabilito dalla Presidenza.
- 2.- Ogni mozione è letta ed illustrata brevemente dal presentatore, o da uno dei presentatori, e successivamente posta in votazione, previo dibattito o, se del caso, un intervento a favore ed uno contro da parte di membri dell'Assemblea.

Art. 14: Elezione di Organi Collegiali

In caso di elezione di organi collegiali:

- a) Il seggio elettorale è formato dagli scrutatori eletti in Assemblea, che ne nominano il Presidente, e dalla Commissione verifica poteri, ma con l'esclusione di eventuali candidati.
- b) Ogni socio in regola, iscritto negli elenchi di cui all' art. 5, può candidarsi. Le candidature vanno presentate alla Presidenza dell'Associazione, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea stessa. La candidatura deve essere firmata dal candidato.
- c) Le schede di votazione sono predisposte dalla Segreteria (art 10 comma 1) e consegnate all'atto del voto. Ogni scheda potrà contenere un massimo di voti di preferenza stabilito in 1 per l'elezione del Presidente e in 2 per l'elezione del Consiglio Direttivo.



SEZIONE VI SANZIONI

Art. 15: Sanzioni

1.- In tutti i casi di inosservanza di norme statutarie o regolamentari, quando il fatto non sia già regolato, decide il Consiglio Direttivo con delibera immediatamente esecutiva, adottando, se del caso, le opportune sanzioni.

2.- In caso di sanzioni, l'organo decisorio si atterrà al criterio della corrispondenza della sanzione alla gravità dell'infrazione.

Art. 16: Procedura ordinaria

1.- Tutti i provvedimenti sanzionatori, qualunque sia l'organo decisorio, sono adottati per iscritto ed adeguatamente motivati. Nell'atto e nella motivazione l'organo decisorio adotterà tutte le cautele ritenute necessarie per evitare danni ingiusti all'interessato e/o all'Associazione.

2.- Il provvedimento deve essere comunicato al destinatario entro 15 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o via posta elettronica certificata, e deve contenere l'indicazione del termine dell'eventuale impugnazione, che si computerà a partire dalla data di ricezione della comunicazione.-

3.- Salvi i casi specificamente disciplinati dallo Statuto o dal presente Regolamento, il termine per impugnare i provvedimenti sanzionatori è di 15 giorni.-

4.- Se del caso, l'organo decisorio può stabilire l'immediata esecutività del provvedimento, facendone menzione nello stesso. Il Presidente, nella prima riunione in cui esamina il caso, può revocare, motivandolo, l'immediata esecutività del provvedimento.

Art. 17: Procedura d'urgenza

1.- Nei casi di urgenza di cui all'art. 15, comma 1, ultimo periodo, la decisione, comunicata al destinatario anche mediante telegramma, fax o mezzo equivalente, è immediatamente esecutiva. Il provvedimento, debitamente motivato, dovrà essere tempestivamente comunicato all'organo competente ed all'interessato entro il termine e con le modalità di cui all'art. 16, comma 2.-

2.- In tali casi l'interessato potrà impugnare il provvedimento, entro 15 giorni dal ricevimento della motivazione scritta, dinanzi al Presidente, il quale deciderà entro i trenta giorni successivi.